

Istituto Comprensivo di Sasso Marconi

IL COLLEGIO DEI DOCENTI

VISTO l'art. 5 del D.P.R. 20 marzo 2009 n. 89 relativo a "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64, comma 4, del DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133";

VISTO l'art. 2, comma 10, l'art. 14, comma 7 del DPR 122/2009, che prevedono esplicitamente, come base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza, il monte ore annuale delle lezioni, che consiste nell'orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina,

VISTO l'art. 5 del D.Lvo n. 62/2017 avente oggetto la validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado;

CONSIDERATO che il monte ore annuale personalizzato attivato per il corrente anno scolastico per la scuola secondaria di 1° grado è di:

- 990 ore (30 ore settimanali x 33 settimane) per gli alunni che frequentano il tempo orario normale;

- 1056 ore (32 ore settimanali x 33 settimane) per gli alunni che frequentano l'indirizzo musicale;

VISTO che l'art. 14 c. 7 del DPR 122/2009 stabilisce che le istituzioni scolastiche possono individuare per casi eccezionali motivate e straordinarie deroghe al limite fissato e che tale competenza è attribuita dal Consiglio di Classe in base ai criteri generali fissati dal Collegio Docenti;

VISTO che l'O.M. 52 del 3/3/2021, all'art. 2, stabilisce: "... gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica ..."

SENTITA la proposta della DS;

DELIBERA

- il limite massimo delle ore di assenza complessive da non superare per la validità dell'anno scolastico è di:

248 ore, per gli alunni che frequentano il tempo orario normale

264 ore, per gli alunni che frequentano l'indirizzo musicale

- I criteri generali che legittimano la deroga che può essere concessa dal Consiglio di Classe al limite massimo delle ore di assenza complessive da non superare per la validità dell'anno scolastico sono:

- Gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- Terapie e/o cure programmate ed adeguatamente segnalate;
- Gravi motivi di famiglia e/o segnalazioni dei Servizi Sociali;
- Provenienza da altri Paesi;
- Stato di alunni nomadi e/o giostrai.
- situazioni di disagio familiare e/o personali segnalate dai servizi sociali e documentate

Tali deroghe sono concesse a condizione che, a giudizio del Consiglio di classe, le assenze complessivamente considerate non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione degli allievi, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.